



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL SALUTO AGLI INTERVENUTI

Signori Presidenti di sezione e signori Consiglieri della Corte d'appello di Bologna adunati in Assemblea generale, signor Procuratore Generale della Repubblica e signori Sostituti Procuratori Generali, signori Rappresentanti dell'Avvocatura, nell'introdurre questa solenne cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Giudiziario, ringrazio della loro partecipazione, e saluto cordialmente, le Autorità civili, militari, gli Ordini professionali, le Organizzazioni sindacali, la Stampa, e tutti coloro che sono oggi qui presenti, tra i quali mi piace ricordare il mio predecessore, dott. Giuliano Lucentini, che ha retto questa Corte con impegno e costruttiva fermezza dall'otto maggio 2007 per otto anni consecutivi, più lungo periodo di presidenza che si ricordi.

Il mio pensiero ed il mio saluto, per così dire, speciali, vanno poi a sua eccellenza l'Arcivescovo di Bologna, che come me ha assunto da poco tempo le sue alte funzioni in questa città. La sua responsabilità è ben più alta della mia, perché attiene alla immortalità dell'uomo, ma quella della giustizia, rivolta al bene di quello stesso l'uomo, viene subito dopo, credo assieme a poche altre di pari dignità.

Eccellenza Zuppi, proprio perché sono consapevole delle difficoltà di questa nostra nuova vita e della sua bellezza, che anche da tali difficoltà trae il suo modo d'essere, voglio offrirle il mio particolare saluto ed il mio benvenuto, nella speranza di poter tracciare anche con Lei lunghi tratti comuni.

Consentitemi poi di dare un ulteriore e speciale saluto a quelli che ho avuto già occasione di chiamare, all'atto del mio insediamento, "gli amici nella giustizia", che sono i magistrati, il personale tutto

della amministrazione della giustizia e gli avvocati perché la mia presenza in Bologna e nel distretto è stata talmente prolungata che tutti li ritengo amici nel senso che subito chiarirò. Credo di essere tra i primi Presidenti di Corte di appello di Bologna, probabilmente il primo in assoluto, ad aver svolto l'intera attività professionale nel distretto dell'Emilia Romagna e, a parte una breve permanenza alla Pretura di Ferrara con le prime funzioni, solamente negli uffici di Bologna, città nella quale sono oltretutto nato e sono sempre vissuto. Per questo mi arrogo la pretesa di ritenere il personale amministrativo, gli avvocati e i magistrati di questo distretto "amici nella giustizia", proprio perché assieme a loro e, in fondo anche per loro, ho impiegato la mia intera vita professionale. Sul significato di questa qualificazione e sulle sue implicazioni mi soffermerò anche nella parte finale di questa mia relazione.

Da ultimo, prima di passare agli aspetti più tecnici, voglio ricordare, in questa solenne Assemblea generale, la figura del dottor Manlio Esposito, che è stato Presidente di questa Corte dal 12.1.2000 al 31.1.2006 e che è venuto a mancare il 1°.1.2016. Molti di noi – i più anziani – lo ricordano, soprattutto, ma non solo, per la sua cordialità e la sua grande capacità di mediazione, che è virtù importante nella gestione di un grande Ufficio.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STATO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

I dati che seguono tengono conto dei prospetti elaborati dall'Ufficio di statistica della Corte, per il distretto dell'Emilia-Romagna relativamente al periodo tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 – salve alcune eccezioni che verranno specificamente richiamate - e ne evidenziano l'andamento negli aspetti più significativi.

Partendo dal settore **civile** e dai **Tribunali** del distretto, che offrono il dato sociologicamente più rilevante, va notato un

consistente **calo delle iscrizioni o sopravvenienze**, che in parole semplici rappresentano la nascita di nuovi processi civili e che nel periodo considerato sono state 145.684, mentre nell'anno precedente erano 166.793, con una diminuzione del **12,7%**. Si tratta, come è evidente, di una **riduzione** di tale **rilievo** da consentire una diminuzione anche delle pendenze per il 6,2% (126.517 rispetto ai 134.832), malgrado le definizioni (con sentenza o con altra modalità) siano anch'esse diminuite del 9,3% (152.409, contro i 167.956). **Il calo** delle pendenze è un **dato costante nell'ultimo triennio** e può forse costituire, **se consolidato** anche nel futuro, un dato rilevante per l'amministrazione della giustizia nel distretto, quanto meno nel **settore civile**, mentre, come tra poco si esporrà, non altrettanto può dirsi per il penale.

Con riferimento alle singole materie e, in particolare, a quelle di più spiccato interesse generale, i procedimenti di **separazione** sopravvenuti (compresi quelli consensuali) sono **diminuiti del 15%** (5.853 a fronte di 6.714) e **del 9,3% quelli di divorzio** (4.167 contro i 4.596) ed essi complessivamente rappresentano il **4 % degli affari civili** pendenti davanti ai Tribunali del distretto, mentre un ulteriore 2,5 % è formato dai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone (comprensivo di separazioni e divorzi consensuali), **contenzioso dunque tutt'altro che trascurabile**, malgrado la diminuzione nell'anno, se si pensa che le cause di lavoro e previdenza, le più frequenti, ne rappresentano il 7,3%.

È notevolmente diminuito anche il numero delle iscrizioni relative alle controversie in materia di **responsabilità civile da circolazione di veicoli (1.138 contro i 1.803, - 37%)** e di **condominio (228 contro 384, - 41%)**, mentre in sicura ascesa, come del resto è facilmente intuibile, sono i dati concernenti la **immigrazione** ex artt. 13, 14, 30, 43, 44 D.Leg. 286/1998 e la **protezione internazionale**, che - pur essendo difficilmente individuabili sotto il profilo statistico, perché inseriti in una voce comprendente anche altre controversie - sono state **470 (+ 18%)** nel periodo considerato (1.7.2014/30.6.2015) e in aumento

esponenziale secondo i dati del terzo trimestre 2015, che indicano 376 sopravvenuti (con un aumento stratosferico del 528% rispetto ai sopravvenuti dello stesso trimestre dell'anno precedente); ben si comprende, quindi, perché il **Tribunale di Bologna** è stato indicato tra le sedi destinate alle specifiche **applicazioni extradistrettuali**, disposte recentemente dal Consiglio Superiore della Magistratura, e perché è intervenuta una recentissima modifica tabellare della Corte che ne ha ripartito il carico tra due Sezioni. Del pari in **aumento** nell'ambito dell'intero distretto **sono le istanze di fallimento** (2.987 contro 2.831, + 5,5 %) e le relative **dichiarazioni** (933 contro 892, +4,6%), mentre in diminuzione sono i **concordati preventivi** (296 contro 335,- 12%), come anche, in misura molto consistente, le **procedure esecutive mobiliari (21.875 contro 28.161, - 22 %)** ed anche quelle **immobiliari**, anche se per entità nettamente inferiore (**5.103 contro 5.158, -1,1%**). Va, comunque, sottolineato che le procedure esecutive nel loro complesso rappresentano ben il 18,4% degli affari civili pendenti avanti ai Tribunali del distretto. Dunque se la diminuzione può rappresentare un indizio - per la verità un po' vago, perché il rilevante calo delle esecuzioni mobiliari ben può trovare la propria ragion d'essere nella loro scarsa fruttuosità - certo è che il **loro ancora assai elevato numero attesta le difficoltà economiche** in cui versano ancora persone e imprese, che non trovano mezzi sufficienti per far fronte ai propri impegni anche se cristallizzati in un titolo esecutivo.

Da ultimo è opportuno esaminare il settore delle **controversie in materia di impresa**, che attengono, secondo le indicazioni fornite dalla Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, a vari rapporti, alcuni dei quali hanno particolare rilevanza per la competitività del nostro paese e che per tale motivo hanno visto istituire una **apposita Sezione** specializzata presso i Tribunali e le Corti appello aventi sede **nel capoluogo** di ogni regione. Occorre quindi distinguere da questi ultimi i procedimenti sopravvenuti nell'anno in regione, che sono stati **3.631** (erano 3.311, + 9,7 %), con un aumento delle pendenze (+7,3%) malgrado un significativo aumento delle definizioni (+8 %), come era accaduto nel periodo precedente; invece la **Sezione**

specializzata, nata nel gennaio 2012, ha registrato **514 procedimenti** iscritti con 347 definizioni e **n. 614 pendenti finali**, **dato**, quest'ultimo, in qualche misura **preoccupante**, malgrado l'aumento delle definizioni, perché registra un netto aumento delle pendenze (erano 447) mentre certamente tra gli scopi perseguiti dal legislatore v'era anche quello di attribuire a tali controversie una corsia privilegiata che consentisse **una rapida definizione**.

Esaurita in tal modo l'esposizione dei dati più significativi concernenti "i nuovi processi", altra informazione importante è quella della **durata media** del contenzioso civile ordinario nei Tribunali del distretto, che mostra un ulteriore positivo e significativo decremento: essa è stata di giorni **1.298** (era di giorni **1.358 l'anno scorso e nel 2013 di 1500 giorni**) per i procedimenti definiti con sentenza, mentre risulta di giorni 829 (era 761) per quelli altrimenti definiti, tra i quali rientrano ovviamente le cause transatte. In **aumento** sono anche le iscrizioni, davanti ai Tribunali del distretto, dei **procedimenti sommari di cognizione** ex art. 702 bis. c.p.c. essendone sopravvenuti **2.177 (+ 13,6%)**, strumento anche questo destinato a ridurre, per le modalità semplificate del rito, la durata del processo. Costituisce poi un diffuso ausilio anche l'istituto della **sentenza contestuale**, ex art. 281 sexies c.p.c., che nei Tribunali del distretto è stata utilizzata per **5.233** pronunce (pari al **29,4%** delle 17.810 sentenze pubblicate del Ruolo Contenzioso), che è dato costante rispetto a quello dell'anno precedente. Utile certamente è anche l'istituto della **mediazione**, che ha conseguito risultati senz'altro positivi ed è di concreto ausilio alla definizione di parte del contenzioso; tuttavia, appare evidente che si tratta di modalità alternativa alla giurisdizione che **non** può oggi costituire un **apporto di valore decisivo** per il buon andamento del "servizio giustizia". Dai dati forniti da 37 organismi di mediazione (su 57 operanti nel distretto), emerge che **le procedure** ivi iscritte nel periodo sono state **8.813 (erano 4.580, quasi raddoppiate)**; che le procedure **definite** sono state **8.588 (erano 3.927)**; che il soggetto convocato non è comparso davanti al mediatore in 4.455 procedure (pari al 52% di quelle definite); che il soggetto convocato è **comparso in 4.133 procedure** (48% del totale); che, in caso di sua **comparizione**,

l'accordo è avvenuto in **899 (21,8%** delle procedure nelle quali egli è comparso). Nel 74% dei casi si tratta di mediazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge, nel 13% è mediazione volontaria, nel 12% è demandata dal giudice e nell'1% rimanente è obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale. La durata media è tra i 49 e i 58 giorni per le diverse categorie.

Infine non pare destinato ad incidere nei termini massicci ipotizzati dal legislatore – che gli affida una potenzialità primaria di “abbattimento” del contenzioso civile – il più recente, similare istituto della convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014.

Altro dato positivo, oltre alla diminuzione della durata media dei processi in primo grado, viene dalla quantità di **procedimenti ultra triennali** ivi pendenti: è al **28,2 %** e negli anni mostra tendenza alla diminuzione (nel 2009 era al 32,8%), testimonianza di una linea di orientamento positivo rispetto al passato, frutto di uno sforzo pressoché insostenibile. **I Tribunali**, dunque, pur essendone ancora lontani, forse si sono **avviati** verso il conseguimento, in **tempi probabilmente non brevi**, di quel **limite triennale** (pari a 1095 giorni) che costituisce la **durata ragionevole** per il procedimento di primo grado secondo la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, mentre diverso discorso andrà fatto per la Corte di Appello, come di qui a poco si esporrà.

Nell'ambito del distretto vanno poi anche considerati gli uffici del **Giudice di pace**, che evidenziano nel loro complesso una consistente **diminuzione** delle **sopravvenienze (-15%)** ed una diminuzione di ancor maggiore rilevanza delle **pendenze finali (-20%)** pur nella varietà dei dati relativi alle singole realtà, andandosi per le sopravvenienze da un aumento del 2% di Ferrara alla diminuzione del 36.4 % di Ravenna, mentre il maggior numero di procedimenti iscritti riguarda le **opposizioni alle sanzioni amministrative**, che sono state pari a **10.969**, pur essendo anch'esse diminuite del 34% rispetto all'anno precedente.

Prima di passare ai dati relativi alla Corte di Appello occorre

occuparsi da ultimo, non certo per la rilevanza degli interessi sottesi, del **Tribunale per i minorenni**, la cui competenza, come è noto, è distrettuale. Va registrato in questo ufficio **un aumento del 5,4% delle iscrizioni, divenute 3.317 contro le 3.148** dell'anno precedente, **con tuttavia un calo rilevante delle pendenze**, passate da 8.455 a 7.514, frutto dello sforzo praticato dall'intero ufficio, malgrado la situazione di **gravissime scoperture** nel personale amministrativo e la insufficienza dell'organico dei magistrati.

Veniamo dunque ai dati relativi alla **Corte di Appello**, che confermano quanto già da tempo si sapeva: è qui che si verifica il **collo di bottiglia** che rallenta enormemente l'andamento della giustizia, con una **durata media dei processi civili contenziosi di 1337** giorni, rispetto ai 1.591 dello scorso anno (era 1658 nel 2013) e, dunque, ben sopra i tre anni e lontanissima dai **due anni** che la Corte Europea indica come durata massima per questo grado. Si consideri anche che **le cause civili pendenti da oltre 3 anni sono 5.943, pari al 49%** delle cause civili, raggiungendo così **il valore massimo assoluto nel tempo** e che le cause di durata superiore al **biennio** sono **9.303**.

Ovviamente le ragioni **non** vanno ricercate in una sorta di **neghittosità** dei (mediamente) meno giovani Consiglieri della Corte, ma in motivi ben più seri.

Un primo dato balza ad evidenza solo considerando che i procedimenti civili **sopravvenuti** – per intenderci le nuove cause iscritte nell'anno considerato (1/7/2014-30/6/2015) - in Corte d'appello **sono stati 5.199 valore massimo registrato nell'ultimo decennio** con un **aumento dell'8,4%** rispetto all'anno precedente, quando erano 4.795, dato anch'esso in aumento rispetto all'anno ancora precedente (al **31.12.2015** le sopravvenienze sono **5287**, massimo assoluto; cfr. all.1).

La situazione si manifesta in tutta la sua gravità se si considerano le **pendenze** per il settore civile (comprensivo di civile, lavoro e volontaria giurisdizione) **in un ampio spettro temporale**; infatti nel **1999** le cause pendenti presso la Corte erano **2841**, per divenire **4525 nel 2000, 8366 nel 2002**

(praticamente triplicate nell'arco di quattro anni) per giungere al **30 settembre di quest'anno a 15.063**, numero già superiore alle pendenze dello scorso anno al 31 dicembre (al **31.12.2015** le pendenze sono **15.306**; cfr. all.1)

A fronte di tale straordinario aumento di pendenze, effetto soprattutto della risalente abolizione delle preture e del deferimento alle Corti della competenza sulla pressoché totale quantità degli appelli, **non v'è stato alcun aumento di organico** (su questo tema essenziale si ritornerà nella parte finale), cosicché, pur essendo **sempre aumentata**, soprattutto negli ultimi anni, **la produttività** dei Consiglieri, **l'arretrato** è continuamente aumentato e, con esso, la durata media non poteva che incrementarsi, mentre la **tendenza opposta**, che **da alcuni anni** si manifesta **timidamente** è frutto di un **impegno pressoché insostenibile** dei Consiglieri, dei Presidenti di Sezione e del personale amministrativo, dovendosi segnalare, per quest'ultimo, che l'aumento nel numero delle cause e delle decisioni comporta un ovvio e rilevante aggravio di lavoro per un organico assolutamente insufficiente a seguito **del blocco del turn over**, che solamente in epoca recente mostra qualche sporadico cedimento. Sintomatico in proposito è che su base nazionale **l'età media** del personale amministrativo del Ministero della Giustizia, secondo i dati riferiti dal Capo dipartimento della organizzazione giudiziaria, **è di 57 anni**, dato che rende bene le insormontabili difficoltà in cui versa la nostra amministrazione.

Per concludere le considerazioni inerenti il settore civile è utile trattare del **processo civile telematico** che, già in avanzata attuazione presso i Tribunali, **dal 30.6.2015** è in atto anche presso la **Corte di Appello**.

L'accelerazione in questo settore è scelta senza alternative – sulla scorta anche delle disposizioni già introdotte dal legislatore, a partire dallo scorso 30 giugno 2014 – che però non può prescindere dal livello di **preparazione e di assistenza, e dalle concrete dotazioni dei singoli Uffici** - cui non può totalmente sopperire la pur feconda e costante **collaborazione con l'avvocatura** -, oltre che da profili intrinseci di complessità e

vulnerabilità del funzionamento del sistema. Difficoltà vengono segnalate per gli aspetti riguardanti le notifiche telematiche, i pagamenti, le attestazioni di conformità delle copie, il deposito ancora cartaceo degli atti introduttivi.

In particolare, **l'introduzione anche in Corte d'Appello del PCT** deve misurarsi con **obiettive difficoltà** riguardanti la trasmissione dei dati dagli uffici di primo grado, la natura necessariamente "mista", ancora per lungo tempo a venire, dei fascicoli, il dato dimensionale di molti di questi, con i connessi problemi di reperibilità e "leggibilità" a video nei programmi utilizzati sia per gli atti (la cui sinteticità è pur stata da ultimo legislativamente prescritta) che, soprattutto, per i documenti e i verbali; vi si aggiunge la - in parte fisiologica sotto il profilo tecnico - incertezza interpretativa della normativa di riferimento, in continua evoluzione. Il periodo di **transizione** si appalesa pertanto ancora **non breve**, fermo restando che il PCT, pur **non** rappresentando ad oggi un reale e significativo **beneficio per i magistrati** nella redazione dei provvedimenti e per il conseguimento della ragionevole durata dei procedimenti, comunque **apporta rilevanti e assolutamente irrinunciabili vantaggi di sistema**, che in prospettiva porteranno minori accessi negli uffici, più ampia accessibilità delle parti agli atti e ai documenti, più agevole consultazione dei fascicoli anche da parte dei magistrati (sempre che gli atti siano contenuti in un numero limitato di pagine), maggiore rapidità per tutte le attività di pubblicazione dei provvedimenti e così via a cascata.

Passando al settore penale, va notato che presso le **Procure della Repubblica** del distretto **le iscrizioni** di nuovi procedimenti **sono state 104.237 (+ 1,0%)**, con un **aumento significativo per la Direzione Distrettuale Antimafia (115,+ 10,6%)**, e con un modestissimo calo per i Giudici di Pace (- 0,9%). Le definizioni sono state in leggero calo, 104.386 (- 0,3%), di cui 87.487 per la Sezione ordinaria (- 1,4%), mentre sono state 216 per la Sezione DDA (+ 173,4%) e 16.683 per le Sezioni Giudici di Pace (+ 5,4%) con tempi medi complessivamente rispettosi delle

norme dettate dal codice in materia di durata massima delle indagini (art. 407 c.p.p.). I procedimenti penali pendenti erano 112.283, con un decremento del 6,1%.

Quanto poi alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale per i **Minorenni, le notizie di reato** iscritte contro noti sono state **3.450 (in diminuzione del 5,0%** rispetto al periodo precedente), le definite 3.247 (- 3,0%) e le pendenti 1.167 (+ 21,1%).

In **diminuzione** il numero di procedimenti complessivamente pervenuti al **Tribunale del riesame** e dell'appello cautelare in materia di misure cautelari personali 1372 (- 9,0%) e reali 626 (- 4,3%). Anche in questo caso, il dato conferma l'andamento rilevato nel periodo precedente.

Negli uffici **GIP/GUP presso i Tribunali** ordinari del distretto i procedimenti iscritti sono stati **65.816 (+ 1,8%)**, i definiti 65.820 (- 11,6%; notevole era stato l'incremento, + 26,5%, del periodo precedente), e i pendenti 50.499 (- 0,2%) **con una durata media di 226 giorni** (aumentata rispetto ai **182** del periodo precedente); **l'8,5%** dei procedimenti è stato definito con sentenza a seguito di **giudizio abbreviato o di applicazione pena**, il 7,9% con decreto penale di condanna, il 16,1% con decreto che dispone il giudizio e il 67,5% con decreto di archiviazione (nel periodo precedente, tali dati erano, rispettivamente, del 9,2%, del 9,0%, dell' 14,0% e del 67,8%). È dunque evidente **la difficoltà in cui versano i principali riti alternativi**, che dovrebbero fungere da **strumenti deflattivi** del dibattimento e la situazione si verifica anche in relazione ai giudizi che giungono davanti al giudice monocratico, in relazione ai quali, come è noto, i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento vengono richiesti in limine dell'apertura del dibattimento, onde evitarlo.

I procedimenti a **dibattimento** davanti al giudice **collegiale** innanzi ai Tribunali sono stati **1027** (con il significativo aumento del **+ 45,5%**), quelli definiti 844 (+ 29,4%) e quelli pendenti 1.202 (+ 18,8%); davanti al **giudice monocratico** sono stati **21.925 (- 5,7%)**, quelli definiti 20.904 (- 2,9%) e quelli pendenti 22.600 (+ 4,8%), con un **rilevante calo**, come già si è accennato, **dei riti**

alternativi (33,5% contro il 37,8% dell'anno precedente); i processi pervenuti davanti al giudice monocratico, quale giudice di appello sulle sentenze dei giudici di pace, sono stati 385 (+ 34,1%), quelli definiti 246 (+ 26,2%) e quelli pendenti 469 (+ 25,1%); i processi pervenuti davanti alle Corti di Assise del distretto sono stati 11 (- 31,3%), quelli definiti 11 (- 15,4%) e quelli pendenti 11 (dato invariato). La durata dei processi è stata mediamente di 468 giorni per il rito collegiale e di 301 giorni per il rito monocratico, in linea con i dati dell'anno precedente.

I **GIP presso il Giudice di pace** hanno avuto iscritti **7.836 procedimenti con 7.642 definiti e 591 pendenti**, mentre il **dibattimento** ha avuto iscritti **6.013 procedimenti, i definiti sono stati 5.251 e i pendenti 6.999**. Scarsamente significative sono le comparazioni, riguardando un complesso di uffici non omologhi.

Quanto alle **tipologie di reati** e con riferimento alle notizie di reato che meglio indicano l'andamento della criminalità, va rilevato un **aumento** delle iscrizioni per reati di **corruzione (48, + 21)**, **furti in abitazione (946,+ 80)**, **fallimentari (740, + 129)**, in materia **tributaria (2.953,+ 290)**, **lesioni colpose (859, + 566)**.

Da ultimo va osservato, per la sua rilevanza, il dato relativo al **significativo aumento** del numero dei procedimenti per l'applicazione di **misure di prevenzione (108, +31)**, tanto personali che reali, sia innanzi ai Tribunali in primo grado, che alla Corte di Appello in sede di gravame, segno ulteriore che il cosiddetto **processo Aemilia**, per il quale già è stato disposto il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia relativamente a **147** imputati per il 23.3.2016 e sono in corso i giudizi abbreviati, **non** può ritenersi riferito ad un **fenomeno isolato ed occasionale** di infiltrazione mafiosa nel territorio dell'Emilia Romagna.

Su questo processo Aemilia è utile soffermare brevemente l'attenzione. Esso ha comportato e sta comportando per il Tribunale di Bologna un impegno che definire straordinario è riduttivo. Il suo Presidente, dott. Francesco Scutellari da poco in pensione, e la sua Dirigente, dott. Elena Barca di recente trasferita su domanda ad altro incarico, hanno dovuto sopportare difficoltà smisurate per allestire un'aula speciale, che, grazie alla loro

straordinaria solerzia e al contributo fondamentale della Regione Emilia-Romagna, sono state risolte. La GUP Francesca Zavaglia è riuscita a concludere l'udienza preliminare in tempi brevissimi nonostante la complessità del procedimento, il rilevante numero degli imputati (oltre 240) e dei capi d'imputazione (189), dimostrando un equilibrio ed una capacità di direzione eccezionali (e il termine è meditato). I giudizi abbreviati sono ancora in corso ed anche per essi quel felicissimo andamento fa ben sperare, indipendentemente (ed è ovvio) dagli esiti. A loro va la gratitudine di questa presidenza e dell'intero distretto per la preziosa opera offerta, nella certezza che anche la delicatissima fase del dibattimento sarà organizzata e condotta con eguale efficacia.

Si può dunque passare agli uffici a dimensione regionale, iniziando dal **Tribunale di Sorveglianza**, per il quale le statistiche, rapportate a quelle dell'anno precedente, evidenziano un **notevole aumento** degli affari trattati per ciò che concerne le **istanze di affidamento in prova al servizio sociale** nelle sue varie articolazioni (**sopravvenuti 2.727 + 155,6%**) ed ex art. 94 DPR 309/90 (577 +91,7%), le istanze di **detenzione domiciliare (sopravvenute 2.125 + 83,3%)** e di **semilibertà (651 + 45,3%)**, mentre in **diminuzione**, rilevante anche se non nei medesimi termini, sono le istanze di permessi premio (sopravvenute 2.018 - 29,4%), di **permessi di necessità** (sopravvenute 310 - 10,7%) e le **richieste di espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa (sopravvenute 158 - 68,7%)**. La situazione del Tribunale di Sorveglianza è oggi anch'essa di **notevole sofferenza**, perché, a fronte di un notevole aumento dei carichi di lavoro per l'intero Tribunale, **l'organico è insufficiente**, solo di recente ha assunto le funzioni un magistrato all'ufficio di Reggio Emilia, **all'ufficio di Modena manca il titolare** e a dicembre è poi andato in pensione anche il dott. Maisto, presidente del Tribunale, con le ovvie difficoltà di gestione conseguenti.

Il Tribunale per i Minorenni ha avuto **2.945 (+ 8,7%)** processi **pervenuti nella Sezione GIP, ne ha definiti 3.187 con il significativo aumento del 56,2%**, mentre i pendenti sono 4.253 (- 4,9%); alla **Sezione GUP** i processi pervenuti **sono stati 624 (+**

58,0%), i **definiti sono stati 659 (+ 69,8%)**, i pendenti 3.420 (- 0,5%); **al Dibattimento 304 (+ 27,7%)** pervenuti, definiti 419 (+ 39,2%), pendenti 271 (- 29,8%). Si tratta di dati importanti soprattutto per ciò che attiene allo sforzo di definizione di un arretrato rilevante, in presenza di sopravvenuti in costante aumento.

La **Corte di Appello** ha avuto **6.905 processi sopravvenuti con un aumento del + 15,8%** rispetto ai 5.960 dello scorso anno, oltre a 41 davanti alle due sezioni di Corte d'assise d'appello (+ 2,5%) e 96 davanti alla sezione minorenni (- 2,0%), dovendosi rilevare che il consistente aumento del numero dei sopravvenuti trova solo parziale spiegazione nel fatto che l'uso del SICP, nuovo registro informatico oramai a pieno regime dopo il primo anno di difficoltoso avvio, ha ridotto il numero dei procedimenti in attesa di acquisizione dai giudici del primo grado

Nel periodo qui considerato risultano definiti in totale 6.494 processi (- 0,6%).

Anche per il **settore penale (e forse ancora di più rispetto a quello civile)** il numero di processi **pendenti è elevatissimo: 17.191 (+ 3,3%** rispetto ai 16.643 del periodo precedente), **con procedimenti iscritti anche nell'anno 2011 (5,94%), nel 2010 (1,75%), nel 2009 (3,19%), negli anni ancora precedenti (0,80%).**

Ciò nonostante la durata media dei processi nelle tre sezioni penali della Corte di appello è stata di **885 giorni**, con consistente **riduzione di 232** giorni rispetto al periodo precedente, mentre in leggero aumento è quella della Corte di Assise e della sezione minorenni. Il dato trova spiegazione nel fatto che nell'anno precedente si è cercato di esaurire la massima parte possibile dei processi più anziani, di talché l'"età media" delle singole pendenze si è notevolmente ridotta, rimanendo immutata la "sofferenza".

Se si considerano le statistiche comparate che si riferiscono alla data del 31 dicembre 2014 (mentre quelle sin qui riferite sono tra giugno 2014 e luglio 2015) la **Sezioni penali** della Corte di Appello di Bologna, con **16.289** processi penali complessivamente

pendenti, si collocavano al **quarto posto** (su 29 sedi) come numero di **pendenze**, dietro Napoli, Roma e Torino (conservando la posizione dell'anno precedente); **la Corte di Assise di Appello di Bologna**, con i suoi 30 processi pendenti, si collocava ugualmente al **quarto posto**, in questo caso dietro Napoli, Milano e Roma e la Sezione Minorenni, con i suoi 46 processi pendenti, all'ottavo posto.

Tale situazione di estrema **sofferenza** della Corte anche nel settore penale **non** è certo il risultato di particolari **inefficienze**, se è vero, come è vero, che il numero dei procedimenti penali **esauriti** nell'anno solare 2014 era pari a **6.151** (a fronte di 5.180 sopravvenuti), **inferiore** solo al numero dei procedimenti esauriti a **Napoli** (13.136), **Milano** (9.424) e **Roma** (9.352), ossia da **Corti** che hanno **piante organiche assai superiori** (sia quanto a magistrati che a personale amministrativo) rispetto a quella felsinea. Il numero dei procedimenti esauriti era invece **superiore**, quand'anche non assai superiore, al numero di procedimenti esauriti in Corti di Appello quali **Palermo (5.299)**, **Firenze (4.262)**, **Venezia (3.628)**. In estrema sintesi, i dati su base nazionale sembrano inequivocabilmente individuare la Corte di Appello di Bologna come **molto sottodimensionata** rispetto al bacino di utenza e al numero di procedimenti di cui deve occuparsi (sul tema si ritornerà di qui a poco).

Se dunque le cause di tale situazione nel settore penale non sono rinvenibili nello scarso impegno dei giudici ove vanno ricercate?

Un primo elemento che va valutato è quello relativo alla **percentuale** delle **sentenze** penali di primo grado **impugnate** davanti alla Corte. Il numero degli appelli avverso **le sentenze** dei **GIP/GUP** sono desumibili solamente in via argomentativa (appellabilità solo delle sentenze a seguito di abbreviato, equivalenza tra dette sentenze e quelle a seguito di patteggiamento ed elevatissimo numero di condanne a seguito di abbreviato) e si può affermare che **almeno il 50%** delle sentenze **di condanna** pronunciate dai GIP/GUP all'esito di **giudizi abbreviati** vengono appellate. Per il **dibattimento** monocratico e

collegiale il discorso è più agevole: le sentenze di condanna pronunciate dai giudici monocratici sono state a 9.446 e ne sono state appellate 5.292 e di queste pochissime sono state gravate dai Pubblici Ministeri, ne deriva che circa il **52-54%** delle sentenze di **condanna** vengono appellate.

A tale numero, già di per sé **al di fuori di ogni ragionevolezza** si aggiunge il dato assolutamente sorprendente relativo alle **sentenze** dei giudici **collegiali**: sulla base dei medesimi ragionamenti esso è pari ad **oltre il 90% delle sentenze di condanna**.

L'assoluta imponenza delle percentuali surriferite emerge, se possibile, con ancor maggiore evidenza ove si consideri che per le **impugnazioni civili**, secondo una recente ricerca effettuata dall'**Irsig-CNR** in collaborazione con la Corte, la percentuale è del **29,69%**.

Risulta evidente che in questo ricorso eccessivo allo strumento dell'appello gioca un **ruolo fondamentale** anche la **prescrizione** dei reati, che costituisce una aspettativa formidabile per chi impugna la sentenza a fronte di una situazione di **arretrato** penale tale da rendere possibile - ma forse sarebbe meglio dire "probabile" – la **prescrizione** nel corso del giudizio di appello, soprattutto per i reati contravvenzionali.

Questo tema della **prescrizione** dei reati è di notevole rilievo e merita quindi un approfondimento con riferimento all'intero **distretto**. Quanto ai **Tribunali**, i procedimenti definiti con decreto di archiviazione per prescrizione, ovvero con sentenza di non doversi procedere per prescrizione davanti agli uffici del **GIP/GUP** sono stati **4.748** (di cui 4.616 con decreto di archiviazione e 132 con sentenza), pari al **7,2%** dei procedimenti complessivamente definiti (7,6% nel periodo precedente). In primo grado, sempre innanzi ai **Tribunali**, in composizione **collegiale e monocratica**, le sentenze di non doversi procedere per prescrizione emesse dai giudici del dibattimento sono state **2.635**, pari al **12,1%** di quelle pronunciate (**5,7%** nel periodo **precedente**). In **appello**, infine, le sentenze di non doversi procedere per prescrizione sono state **1.153** (- **24,3%** rispetto al periodo precedente), pari al **18,1% dei**

processi definiti (23,7% nel periodo precedente). Come è evidente si tratta di un numero di processi assolutamente **sproporzionato** e, come già si è notato, fonte di una sorta di impunità, che certamente **nuoce** sia **all'interesse pubblico**, che vorrebbe che ad ogni violazione grave corrispondesse la irrogazione di una pena, sia alla stessa **durata** dei processi, incentivando le lungaggini nei procedimenti di primo grado e la proposizione degli appelli.

Dovendosi in questa sede necessariamente prescindere dalle difficili scelte della politica in tema di prescrizione, che competono al potere legislativo, necessariamente si ritorna alla questione di fondo della Corte di Appello e dell'intero distretto: **l'assoluto sottodimensionamento degli organici dei magistrati**, che porta con sé un numero **di cancellieri**, che a quel numero si deve adeguare, assolutamente insufficiente per ogni pur necessaria implementazione delle udienze e dei processi da trattare.

Le annotazioni che da ultimo si sono richiamate riportano al tema di fondo di questa relazione: gli organici dell'intero distretto sono sottodimensionati e da tempo si parla di una revisione delle piante organiche, cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria sta lavorando.

È un tema che proprio per la sua rilevanza, malgrado gli accenni già svolti con riferimento alla Corte di appello, va esteso ai Tribunali e ulteriormente approfondito sulla base di **dati statistici**, già in parte richiamati per la Corte, che, pur risalendo all'anno **2014**, sono comunque significativi, anche perché nel frattempo la situazione complessiva non è certamente migliorata.

Gli elementi sui quali occorre soffermare l'attenzione sono: il **numero di giudici**, il **bacino** di utenza, le **sopravvenienze** per ciascun **giudice** e, infine, gli **abitanti** nel territorio **per giudice**; il tutto calcolato in un **arco temporale ampio** per evitare che l'analisi risenta di specifiche contingenze e nel nostro caso è stato adottato il **triennio**, cosicché si sono considerati tali dati per

ciascun anno e si è poi tratta una media (le rilevazioni si trovano allegate alla presente relazione).

Si apprende così che la **Corte di Appello** di Bologna ha in organico **54 consiglieri** a fronte di una **popolazione di 3.344.383** residenti in regione (dati che si mantengono costanti nel triennio), per un carico medio di **sopravvenuti nel triennio di 232 procedimenti**, con un numero di **61.933 abitanti per giudice**, mentre ben diversi sono i dati (nello stesso ordine, riferito a consiglieri, popolazione sopravvenuti e abitanti per consigliere; cfr. gli allegati 2 e 3), concernenti altre Corti potendosi richiamare a titolo di esempio.:

Torino 72, 3.409.944, 155 e 47.360;

Genova 43, 1.349.557, 179 e 31.385;

Milano 123, 4.661.171, 126 (poco sopra la metà) e 37.896;

Firenze 52, 2.266.918, 198 e 43.595;

Napoli 147, 2.577.609, 216 e 17.535;

Palermo 59, 1.408.748, 177 e 23.877

In realtà la comparazione potrebbe proseguire e veramente pochi sono le Corti che si trovano in situazioni deteriori o semplicemente paragonabili, potendosi solamente aggiungere che il settore penale ha una situazione comparativa per addetto ancora peggiore rispetto al civile, avendo 283 sopravvenuti per consigliere, dato più elevato tra tutte le Corti (cfr., in particolare, allegato 3).

La situazione forse peggiora se ci si riferisce ai Tribunali del **distretto**. Infatti, a fronte di 3.344.383 residenti in regione, i **giudici togati sono 253**, la media delle **sopravvenienze** civili e penali per giudice è di **994 (815 penali 1[^] in Italia)** e a **ciascun giudice** corrispondono **13.219 abitanti**, mentre, per altri distretti si rilevano i seguenti dati nel medesimo ordine e per la popolazione complessiva sopra indicata (allegati 4 e 5):

Torino 325, 772 e 10.492;

Genova 170, 713 e 7939;

Milano 506, 812 e 9.212;

Napoli 658, 654 e 3.917;

Firenze 252, 938 e 8996;

Palermo 240, 600 e 5870.

Certamente in un contesto di tal fatta occorre attivarsi per ottenere **un aumento di organico** (già richiesto in epoca recente nella misura di **cinque** unità e contestualmente è stata sollecitata una audizione alla 7^a commissione del CSM, che si occupa della composizione degli uffici giudiziari), ma tale **risultato non** è certamente **facile** da conseguire e ben lo sa **il Tribunale di Bologna** che in passato ha avuto, da parte dell'allora Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, il **riconoscimento** della necessità di **altri sei giudici** in organico **senza alcun esito**. Anche oggi una revisione delle piante organiche dei tribunali pare sia imminente e il lavoro di concertazione con il CSM dovrebbe evitare il risultato negativo della precedente esperienza, ma in ogni caso i tempi non saranno certamente celeri e la revisione riguarderà unicamente i tribunali, aggravando ulteriormente la situazione delle Corti, che rappresentano, come già si è rilevato, la strettoia che rende ancor più lenta l'Amministrazione della giustizia.

Dunque, in attesa di un diverso assetto dell'organico, che dovrebbe necessariamente coinvolgere anche il personale amministrativo senza il quale non è possibile ipotizzare alcun miglioramento della durata dei processi, occorre verificare **cosa sia possibile** fare **oggi**, e comunque in tempi sufficientemente brevi.

Le novità, che sono state poste in campo dal Ministero e che vanno convenientemente valutate, sono essenzialmente due: i **giudici ausiliari** e **l'ufficio del processo**.

Vediamo di cosa si tratta in grandi linee.

I **giudici ausiliari** sono stati istituiti con il Decreto legge **21.6.2013 n. 69** (convertito nella legge n. 98 del 3.8.2013) "al fine di agevolare la definizione dei procedimenti **civili**" pendenti presso

le Corti di Appello (art. 62); essi sono **scelti tra gli avvocati** – che per Bologna rappresentano la totalità – ex magistrati, professori e ricercatori universitari, notai anche se a riposo. La normativa prevedeva altresì **che entro due mesi il Ministero della Giustizia**, sentiti il CSM e i Consigli degli ordini professionali, avrebbe provveduto a determinare **la pianta organica** presso ciascuna Corte e le **modalità di presentazione della domanda**. In realtà questo **bando** è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del **9.9.2014** (a distanza di oltre un anno) e, dopo laboriosissime operazioni di formazione delle graduatorie ad opera del Consigli Giudiziari, **attorno alla fine del primo semestre del 2015** i primi giudici ausiliari hanno cominciato ad operare in alcune Corti. Il Consiglio Giudiziario di Bologna è stato tra i più solerti ed ha quindi consentito al **CSM** di adottare la prima delibera per **nove ausiliari in data 9 settembre 2015**, cui hanno fatto seguito i **decreti** di nomina del Ministro della Giustizia e tra la **fine dell'anno 2015 e l'inizio del 2016 essi hanno iniziato ad operare nella sezioni civili**; anche **altri 11** sono stati nominati in data 21.12.2015 e 10 di essi stanno prendendo possesso; ne mancano ancora quattro per il numero complessivo di 23 destinati alla Corte di Bologna.

Dunque, **nell'arco del primo semestre** di quest'anno i giudici ausiliari dovrebbero essere tutti in servizio e, se, come sino ad ora accaduto, saranno autorizzati dal Consiglio giudiziario, a rinunciare ai due mesi di tirocinio, potranno iniziare ad occuparsi dell'**arretrato** del settore **civile**, che si è ritenuto di individuare, anche sulla base delle indicazioni ministeriali in materia, nelle cause iniziate in **primo grado** in epoca antecedente all'anno **2005**, che erano, all'inizio di ottobre 2015, **3.834**; ripartite tra i 23 giudici ausiliari, esse sono poco meno di **167 cause ciascuno**. Dunque, per poter **smaltire** dette cause (anche a voler escludere nuove iscrizioni di cause antecedenti al 2005) saranno necessari circa **due anni**, da quando i giudici ausiliari entreranno a pieno regime e potranno così redigere le **novanta** sentenze annue che costituiscono il minimo della loro possibile produzione.

Si tratterebbe comunque di un **risultato** (non risolutivo,

perché ben diverso è il problema di eliminare l'arretrato ultrabiennale, ma) **soddisfacente**, il cui conseguimento però è **tutt'altro che scontato**, tenendo conto che la redazione di un tale numero di sentenze (anche se integrano il minimo di legge) non sarà facilmente ottenibile in tempi brevi da persone che vengono da zone di Italia anche **assai distanti da Bologna** (per quelli sin qui giunti i luoghi di residenza sono, tra gli altri e prendendo i più lontani, Trapani, Catanzaro, Cosenza, Roma, Pescara e così via, non potendo essere iscritti agli Ordini del distretto Emilia Romagna), persone si diceva, che pur potendo avere esperienze pregresse quali giudici onorari (vice pretori onorati, giudici pace, got, ecc.) certamente **ignorano** le implicazioni pratiche connesse al giudizio civile nella fase di **appello**, percepiscono una **indennità lorda massima di € 20.000** annui (pari ad € 200 a sentenza). A questo si aggiunge, ovviamente, l'estrema difficoltà in cui già versa la **Cancelleria** che dovrà far fronte alla attività relative (consegna dei fascicoli, eventuali copie di atti, pubblicazione sentenze, avvisi ecc.) ad altri **23 giudici** in più.

L'altro strumento conferito dalla amministrazione è il cosiddetto "**ufficio per il processo**" che, previsto dall'art. 16 octies del D.L. 179/12 convertito dalla L. 221/12, è stato attuato dal **D.M. 1.10.2015** pubblicato sulla G.U. 2.11.2015, anche in questo caso a distanza di poco meno di tre anni.

Si tratta di una **struttura che il Presidente della Corte di Appello (o del Tribunale) "articola ... tenuto conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari di tribunale, nonché del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" (art. 2 D.M. cit. comma 2); possono poi far parte dell'ufficio del processo in esclusivo supporto alla cancelleria anche "i soggetti in possesso dei criteri stabiliti" dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 1140 (art. 2 D.M. cit.**

comma 2); queste “strutture organizzative” sono “**a supporto di uno o più giudici professionali**” con il coordinamento ed il controllo dei presidenti di sezione.

Con l’apporto di strutture di tale tipo secondo il Ministero si dovrebbe pervenire alla **riduzione dell’arretrato per un 15%**, potendo condurre ad una maggiore efficienza di sistema, anche in questo caso “**senza nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero della giustizia**” mediante “l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (art.10 del D.M. cit.).

Non ci si può nascondere che anche questo strumento è stato accolto da gran parte dei magistrati con **qualche scetticismo**, perché, nella sostanza, si **basa sulle sole forze nuove costituite da giovani laureati, tra i quali rilievo fondamentale hanno i Tirocinanti ex art. 73 L. n. 69/’13**, che sino ad ora stanno operando **senza ricevere alcun contributo** economico da parte dello Stato (sono previste indennità di 400 euro mensili ad oggi non pervenute) per la **durata di 18 mesi** e nella prospettiva di essere ammessi allo scritto del concorso in magistratura o di utilizzare dodici mesi quale pratica per l’abilitazione professionale. Solo in **epoca recentissima** sono stati anche **immessi “i soggetti” di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 1140, che potranno essere di aiuto alla cancelleria sino al novembre del corrente anno. **Per il resto l’ufficio del processo** è costituito dai **solì cancellieri** già in pianta organica, poiché l’attività dei giudici ausiliari e dei giudici onorari non è supporto ai togati, che in qualche misura sono chiamati a sostituire pronunciando sentenze.

La **tentazione immediata** a fronte dell’arretrato esistente, della durata dei processi, del continuo aumento dei sopravvenuti, della assoluta scarsità di risorse, delle difficoltà continue (anche con riferimento allo stesso mantenimento dei locali a causa delle modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2014 che ha spostato la competenza a provvedere dai Comuni al Ministero), la tentazione immediata, si diceva, è lo **sconforto e con esso la rinuncia**.

Ma così non deve essere e non sarà.

Occorre ritornare al significato e alle implicazioni della qualificazione di **“amici nella giustizia”** rivolta ad avvocati, personale amministrativo e magistrati, con la quale questo discorso si è aperto.

Già ne ho chiarito il significato, per così dire, affettivo e personale, ma questa tuttavia non è l'unica ragione per la quale sin dall'inizio della mia presidenza ho cercato questi **“amici”**: ritengo infatti che **solamente con loro, in un rapporto di continuo confronto e consultazione**, sia per me possibile assumere responsabilmente decisioni, delle quali ovviamente avrò **intera la esclusiva responsabilità**, ma che comunque trarranno validità dall'incontro e (se non dalla condivisione, almeno) dalla comprensione degli **“amici nella giustizia”**, quale che sia poi la scelta da me operata.

Credo che questo sia un tentativo doveroso da parte di un Presidente di Corte per poter affrontare il gravosissimo compito di gestire un ufficio e di coordinare un intero distretto in modo responsabile a fronte di una situazione che, come già si è detto, è di estrema difficoltà.

Occorrono **scelte condivise** proprio su questi temi perché sono così complessi e apparentemente insolubili; occorre che i **componenti della Corte di Appello nelle sue articolazioni e gli avvocati** che fanno necessariamente parte di questo meccanismo **partecipino a decisioni** che sono sì del capo dell'ufficio e sotto la sua esclusiva responsabilità, ma che comunque debbono essere assunte con il contributo più ampio possibile.

Per questo ho organizzato all'interno della Corte un **gruppo** che ho denominato **“per il cambiamento”**, formato da alcuni magistrati (presidenti e consiglieri) e da funzionari amministrativi su base volontaria, che dovrà aiutarmi nel valutare la **miglior organizzazione dell'ufficio del processo e dei giudici ausiliari** e, ancora più in generale, **l'andamento della Corte ed i provvedimenti utili a migliorarlo**.

Per il medesimo motivo, anche quando ero Presidente della

Terza sezione civile di questa Corte, ho offerto la mia collaborazione al Primo Presidente dott. Lucentini, per la istituzione dell'**Osservatorio per la giustizia civile a livello distrettuale**, memore della tradizione della curia bolognese e degli esiti positivi che le sollecitazioni del Presidente del Tribunale, dott. Scutellari, avevano avuto in quell'ambito. L'Osservatorio è luogo di incontro tra avvocati dei Consigli dell'ordine del distretto, funzionari e magistrati della Corte per un confronto di idee sulle problematiche comuni e sulle possibili prassi utili, dal quale è già nato un protocollo di intesa in corso di continuo cambiamento anche a seguito dell'ingresso del processo civile telematico (PCT). Credo anche che sia venuto il tempo per estendere lo stesso Osservatorio al settore penale, che sicuramente presenta diversità di interazioni tra i vari protagonisti del processo, non foss'altro perché tra i protagonisti deve necessariamente figurare la Procura Generale, e possibile maggior difficoltà di scelte comuni, ma proprio per questo ha probabilmente ancor maggiore necessità di confronto costruttivo su specifici temi.

Per questa stessa ragione, infine, ho intenzione di **andare nell'arco dell'anno 2016 presso tutti i nove tribunali del distretto**, cominciando dai più lontani, per meglio comprendere le esigenze di ciascuno e per poter recepire le indicazioni, i percorsi, le istanze di ciascuno di essi e, nel contempo, far sentire che il presidente della Corte non è un estraneo e che con loro si mette in gioco in un impegno professionale sempre più complesso.

Mi rendo perfettamente conto della difficoltà di questo apparentemente piccolo programma, ma spero di potere l'anno prossimo rendere il conto agli "amici nella giustizia" e a tutti voi.